

In caso di riproduzione della presente ordinanza per finalità di divulgazione su riviste scientifiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di:  
E  
(art. 52 D. Lgs. n. 196/2003)  
Milano, 11 luglio 2013

il Direttore della Sezione  
MILANO

ORIGINALE

N. 1785/13 REG.PROV.COLL.  
N. 02731/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2009, proposto da:

~~\_\_\_\_\_~~, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trebeschi, Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso Umberto Fantigrossi in Milano, p.zza Bertarelli, 1;

*contro*

Comune di Milano, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Salvatore Ammendola, Maria Rita Surano, domiciliata in Milano, via Andreani 10;

*per l'annullamento*

del provvedimento comunale datato 10.07.2009 adottato dal Direttore del Settore handicap e salute mentale del Comune di Milano;  
di ogni atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1) I ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, eccependo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno presentato memorie e documenti.

All'udienza del giorno 09.04.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Sul piano fattuale va osservato che ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ è madre e tutrice di ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, disabile in condizioni di handicap grave inserito presso la Residenza Sociosanitaria per Disabili "La Parolina", sita in Cernusco sul Naviglio.

Sin dal 1999 l'amministrazione ha riconosciuto un contributo in favore del disabile a titolo di integrazione comunale alla retta del servizio.

Con la determinazione impugnata l'amministrazione ha rideterminato la quota di compartecipazione alla spesa posta a carico dell'utente, fissandola in Euro 910,00 mensili e, nel contempo, ha posto una "quota di compartecipazione alla spesa da parte degli OPL" in capo alla madre, ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, quantificandola in Euro 930,00 mensili.

3) Sono fondate e presentano carattere assorbente le censure – da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico – mediante le quali si lamenta la contraddittorietà dell'azione amministrativa, nonché la violazione del d.l.vo 2000 n. 130 contestando in particolare la

previsione di un obbligo di pagamento in capo alla madre del disabile in quanto persona obbligata per legge.

In primo luogo va osservato che con provvedimento datato 11.05.1999, l'amministrazione ha posto a carico della ricorrente una somma mensile per la compartecipazione ai costi di inserimento del figlio disabile presso la residenza sociosanitaria già indicata, in ragione della sua posizione di madre del disabile e, pertanto, ritenuta obbligata per legge (cfr. documentazione di parte ricorrente).

Con successiva nota del 08.07.2002, l'amministrazione ha comunicato ad ~~XXXXXX~~ Spera che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1000 del 16.04.2002, ha, "in applicazione del d.lgs n. 130/00", disposto "la decadenza dell'obbligo ex art. 433 in virtù del quale lei è stata finora chiamata a contribuire per le spese di ricovero".

Insomma, al di là delle formule lessicali utilizzati, con il provvedimento da ultimo richiamato l'amministrazione ha riconosciuto la non debenza da parte della ricorrente di un contributo per il solo fatto di essere compresa tra gli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c..

Nondimeno, con il provvedimento impugnato, l'amministrazione ha immotivatamente mutato il proprio orientamento e posto nuovamente a carico della ricorrente una parte dei costi relativi all'inserimento del figlio disabile presso la struttura residenziale, semplicemente richiamando la sua posizione di persona "obbligata per legge".

Come condivisibilmente censurato nel ricorso, si tratta di un mutamento di orientamento del tutto ingiustificato e immotivato, che, oltre ad evidenziare una palese contraddittorietà dell'azione amministrativa, integra anche la violazione del d.l. vo 1998 n. 109, nel testo modificato dal d.l.vo 2000 n. 130.

L'art. 2 del d.l.vo 1998 n. 109 – recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 – stabilisce Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente prevedendo al comma 1 che “La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4”. La norma specifica poi che ai fini della disciplina introdotta “ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare”, fermo restando che “fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica”.

Il comma 4 dell'art. 2 precisa che “l'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1”.

Infine, il comma 6 della norma stabilisce che “le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”.

La normativa citata indica un metodo di calcolo del reddito, da prendere in considerazione da parte degli enti erogatori per l'accesso a servizi agevolati



(Corte Cost. 19 dicembre 2012 n. 296 e Corte Cost. 19 dicembre 2012 n. 297), ma, come esplicitato dal comma 6 dell'art. 2, non modifica la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, né attribuisce agli enti erogatori la facoltà di sostituirsi all'interessato rispetto alla richiesta degli alimenti.

Tale previsione esclude la possibilità di intervenire sulla disciplina dell'obbligazione alimentare di cui all'art. 433 c.c., modificando i caratteri del credito alimentare, che rimane un diritto strettamente personale ed indisponibile, secondo un assetto coerente, anche per il profilo in esame, con il novellato Titolo V della Costituzione, che, ex art. 117, comma 2 lett. l), riserva la materia "ordinamento civile" alla legislazione statale esclusiva.

Pertanto, resta fermo che il credito alimentare, di natura personale, non può essere oggetto di azione surrogatoria da parte dei creditori dell'avente diritto (come emerge dal combinato disposto degli art. 438, comma 1 e dell'art. 2900 c.c.), il quale non può disporre del proprio credito, che, difatti, non può essere ceduto, né fatto oggetto di compensazione, ex art. 447 c.c.; del resto, il credito alimentare neppure si estingue per prescrizione, atteso che l'art. 2948, n. 2, c.c. prevede la prescrizione quinquennale solo per le annualità scadute.

Proprio in coerenza con la generale preclusione dell'azione surrogatoria, l'art. 2, comma 6, del d.lvo 1998 n. 109 esclude che gli enti erogatori possano sostituirsi al richiedente la prestazione sociale agevolata, azionando il credito alimentare verso i componenti del suo nucleo familiare.

Ne deriva, in primo luogo, che la preventiva attivazione del credito alimentare da parte dell'interessato non può integrare un criterio di accesso ai servizi, perché ciò contrasterebbe con la immutata natura personale del credito alimentare (cfr. tra le tante Tar Lombardia Milano, sez. III, 4 luglio

2011 n. 1738).

Inoltre, proprio perché la disciplina in esame è diretta ad individuare solo un metodo di calcolo del reddito dell'avente diritto alla prestazione, essa non può essere interpretata nel senso di dilatare il novero dei soggetti obbligati a sostenere le spese della prestazioni erogate al disabile, ed in particolare non consente di considerare obbligati altri familiari.

Insomma, obbligato al pagamento può essere ritenuto solo il soggetto che riceve la prestazione anche se il suo reddito viene calcolato con riferimento alla sua situazione familiare (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 291).

Né merita condivisione la tesi dell'amministrazione secondo la quale la possibilità di porre una parte delle spese a carico dei familiari deriverebbe dall'art. 147 c.c..

Invero, l'art. 147 c.c. prevede in generale il dovere dei coniugi di mantenere, istruire ed educare i figli, ma tale disposizione, oltre a non modificare i tratti dell'obbligazione alimentare, neppure incide sul dovere dell'ente locale di provvedere all'erogazione dei servizi assistenziali, determinando la quota di contribuzione spettante all'utente in base ai criteri dell'ISEE, ma senza poter ampliare il numero degli obbligati al pagamento, estendendolo in modo da comprendere i familiari.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure in esame, dotate di carattere assorbente perché di natura sostanziale e, pertanto, tali da consentire di prescindere dall'esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso.

Viceversa deve essere respinta la domanda risarcitoria, perché formulata in modo del tutto generico e senza l'allegazione di elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza della responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043



c.c. .

4) In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti di anzi esposti e deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

A tutela della riservatezza della persona disabile e ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.l.vo 2003 n. 196, va preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati in sentenza, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento e per l'effetto annulla il provvedimento indicato in epigrafe;
- 2) respinge la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso;
- 3) condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
- 4) E' preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della persona diversamente abile riportati in sentenza, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, secondo quanto precisato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con

l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

*Fabrizio Fornataro*

**IL PRESIDENTE**

*Adriano Leo*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 10 LUG. 2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*Chiodi*